

DELIBERAZIONE 30 APRILE 2025

187/2025/R/EEL

**RIDETERMINAZIONE DI ALCUNI LIVELLI OBIETTIVO PER L'ANNO 2025 PER LA
REGOLAZIONE INCENTIVANTE LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE
DELL'ENERGIA ELETTRICA**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1337^a riunione del 30 aprile 2025

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica del 23 ottobre 2024, n. 367 (di seguito: decreto MASE del 23 ottobre 2024);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 1 settembre 1999, n. 128/99 (di seguito: deliberazione 128/99);
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2000, n. 64/00 (di seguito: deliberazione 64/00);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 617/2023/R/EEL ed il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIQD);
- la deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2024, 543/2024/R/EEL (di seguito: deliberazione 543/2024/R/EEL);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 26 settembre 2023, 423/2023/R/EEL (di seguito: documento per la consultazione 423/2023/R/EEL);
- le comunicazioni delle imprese distributrici Duereti S.r.l. (di seguito: Duereti) ed e-distribuzione S.p.A. (di seguito: e-distribuzione) in relazione al trasferimento, da e-distribuzione a Duereti a partire dal 1 gennaio 2025, dell'attività di distribuzione di energia elettrica di alcuni comuni situati nelle province di Milano e Brescia;
- la comunicazione di e-distribuzione del 21 febbraio 2025, protocollo dell'Autorità 12933 del 24 febbraio 2025 (di seguito: comunicazione del 21 febbraio 2025);
- la comunicazione di Duereti del 20 marzo 2025, protocollo dell'Autorità 19964 del 21 marzo 2025 (di seguito: comunicazione del 20 marzo 2025).

CONSIDERATO CHE:

- il Titolo 3 del TIQD disciplina la regolazione incentivante la riduzione della durata e del numero delle interruzioni senza preavviso per il periodo 2024-2027;
- l'articolo 21 del TIQD prevede che il Titolo 3 del TIQD - e quindi la regolazione incentivante la continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica - si applichi:
 - a tutte le imprese distributrici con almeno 25.000 utenti alla data del 31 dicembre 2022;
 - alle imprese distributrici che superino, entro il 31 gennaio 2027, la predetta soglia dimensionale per effetto di acquisizioni e conseguenti significative variazioni del perimetro territoriale servito dall'impresa; in queste ultime circostanze il Titolo 3 del TIQD si applica a tali imprese relativamente ai soli anni di superamento della soglia dimensionale;
- l'articolo 25 del TIQD (comma 1) prevede per le imprese distributrici la facoltà per tutti i propri ambiti territoriali, dandone comunicazione all'Autorità, di includere le interruzioni con origine MT o BT attribuibili a cause esterne negli indicatori di durata e numero soggetti alla regolazione incentivante;
- l'articolo 10 del TIQD:
 - definisce (al comma 1) gli ambiti territoriali ai fini delle regolazioni della continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica;
 - prevede (al comma 2) che i raggruppamenti di aree comunali negli ambiti territoriali restino in vigore per l'intero periodo 2024-2027, fatto salvo il caso di acquisizioni o cessioni di porzioni di rete;
 - prevede (al comma 3) che, fino al 31 dicembre 2027, restino in vigore le riclassificazioni di porzioni di territorio di comuni (aree comunali) con popolazione superiore a 50.000 abitanti a seguito di istanze presentate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della deliberazione 128/99 e approvate dall'Autorità;
 - dà facoltà (ai commi 4 e 5) alle imprese distributrici di adottare specifiche modalità di aggregazione dei territori serviti in ambiti territoriali;
- per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, con la deliberazione 64/00 l'Autorità ha valutato e accolto con modifiche l'istanza presentata dall'impresa distributtrice Enel S.p.A. (ora e-distribuzione) relativa a 86 comuni, tra cui il comune di Rho;
- con la deliberazione 543/2024/R/EEL l'Autorità:
 - ha determinato le soglie per l'identificazione degli ambiti territoriali con livelli di partenza peggiori, in relazione all'indicatore di durata delle interruzioni senza preavviso lunghe, e con livelli di partenza peggiori e intermedi, in relazione all'indicatore di numero delle interruzioni senza preavviso lunghe e brevi, che sono funzionali alla definizione delle traiettorie applicabili ai livelli obiettivo;
 - ha determinato i livelli obiettivo annuali 2024 e 2025 per la regolazione incentivante la continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica;
 - ha previsto che, nel caso di consistenti variazioni della proprietà delle reti o del perimetro territoriale servito dalle imprese distributrici in specifici ambiti

territoriali, fermo restando il principio di coerenza tra le modalità di calcolo dei livelli effettivi storici e dei livelli obiettivo, l'Autorità proceda con successivo provvedimento alla eventuale rideterminazione dei livelli obiettivo annuali per l'anno 2025.

CONSIDERATO, IN RELAZIONE ALLA CESSIONE DI PORZIONI DI RETE A DUERETI, CHE:

- con il decreto MASE del 23 ottobre 2024 è stato previsto che:
 - la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica nella cinta Ovest-Sud-Est di Milano e nel territorio della Valtrompia in provincia di Brescia, limitatamente al territorio dei Comuni specificati nell'Allegato 1 del medesimo decreto, sia rilasciata a titolo gratuito a Duereti, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
 - la predetta concessione abbia scadenza al 31 dicembre 2030;
- a partire dal 1 gennaio 2025, l'attività di distribuzione di energia elettrica nei predetti comuni è svolta dall'impresa distributrice Duereti;
- per effetto dell'articolo 21 del TIQD, Duereti partecipa alla regolazione incentivante la continuità a partire dal 2025;
- con la comunicazione del 21 febbraio 2025, e-distribuzione ha comunicato all'Autorità i dati di continuità del servizio per gli anni 2020-2023 relativi agli ambiti territoriali interessati dalla cessione a Duereti;
- con la comunicazione del 20 marzo 2025, Duereti ha comunicato all'Autorità di non avvalersi, per tutti i propri ambiti territoriali, del sistema di riduzione delle interruzioni con origine MT o BT attribuibili a cause esterne (articolo 25 del TIQD).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la comunicazione del 20 marzo 2025, Duereti ha altresì richiesto di includere l'intero territorio del comune di Rho nell'ambito territoriale in alta concentrazione, senza applicare la riclassificazione di cui alla deliberazione 64/00 per tale comune, al fine di ottimizzare la gestione dei dati di continuità nei propri sistemi operativi;
- nel documento per la consultazione 423/2023/R/EEL, l'Autorità ha indicato il proprio orientamento che la raccolta degli indicatori di continuità sia effettuata anche utilizzando semplicemente le attuali soglie (5.000 e 50.000 abitanti per comune) e l'aggregazione a livello provinciale, cioè *“senza le varie regole di riclassificazione che saranno ancora applicate per la regolazione premi-penalità 2024-2027. In questo modo gli indicatori potrebbero rappresentare una base informativa per la semplificazione e revisione della regolazione a partire dal 2028”*;
- l'articolo 20 del TIQD ha disposto la doppia registrazione degli indicatori di continuità per il periodo regolatorio 2024-2027, confermando il suddetto orientamento.

RITENUTO CHE:

- sia necessario per gli ambiti territoriali impattati dalla cessione dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica da e-distribuzione a Duereti:
 - a) definire, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5, del TIQD, i livelli di partenza per la regolazione della durata delle interruzioni senza preavviso lunghe e per la regolazione del numero delle interruzioni senza preavviso lunghe e brevi, funzionali alla rideterminazione dei soli livelli obiettivo per l'anno 2025;
 - b) rideterminare, ai sensi dell'articolo 26, commi 4 e 9 del TIQD, i livelli obiettivo annuali per l'anno 2025 per le regolazioni della durata delle interruzioni senza preavviso lunghe e del numero delle interruzioni senza preavviso lunghe e brevi, applicando le soglie per l'identificazione degli ambiti territoriali fissate dalla deliberazione 543/2024/R/EEL;
- per gli ambiti territoriali 017B, 017M, 208A, 208B e 208M di e-distribuzione sia opportuno chiarire che non sono più applicabili i livelli obiettivo per l'anno 2025 precedentemente fissati dalla deliberazione 543/2024/R/EEL;
- nell'ambito della suddetta rideterminazione dei livelli obiettivo possa essere accolta la richiesta dell'impresa distributrice Duereti in relazione alla inclusione del comune di Rho, avente popolazione superiore a 50.000 abitanti, nell'ambito territoriale in alta concentrazione, sia per motivi di semplicità operativa, sia in ragione d'un istituto delle riclassificazioni che sarà oggetto di prossima revisione, come emerge in termini univoci dal capitolo 16 del documento per la consultazione 423/2023/R/EEL

DELIBERA

1. di rideterminare i livelli di partenza funzionali al solo anno 2025 e i livelli obiettivo per l'anno 2025 per le regolazioni della durata delle interruzioni senza preavviso lunghe e del numero delle interruzioni senza preavviso lunghe e brevi, per gli ambiti territoriali impattati dalla cessione dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica da e-distribuzione S.p.A. a Duereti S.r.l. a partire dal 1 gennaio 2025, come indicato nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
2. di chiarire che, in ragione delle previsioni di cui al precedente punto 1. non sono più applicabili i dati contenuti nei campi "Livello obiettivo 2025 per D1 (min/ut)" e "Livello obiettivo 2025 per N1 (num/ut)" della Tabella 1 della deliberazione 543/2024/R/EEL per gli ambiti territoriali 017B, 017M, 208A, 208B e 208M;

3. di pubblicare il presente provvedimento e la Tabella 1 ad esso allegata sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

30 aprile 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini